



LA MEMORY

N. 173 del 24 Ottobre 2022

A cura di Riccardo Malvestiti

A.L Servizi s.r.l - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: info@alservizi.it o www.lalentesulfisco.it

Bonus investimenti ordinario: stop al 31 Dicembre 2022

(Art. 1, comma 44, legge n. 234 del 30.12.2021, Art. 10 DL n. 4 del 27.01.2022, art. 3-quarter DL n. 228 del 30.12.2021, legge di conversione n. 15 del 25.02.2022, DL n. 50 del 17.05.2022)

Secondo quanto stabilito dal legislatore in materia di bonus investimenti, i contribuenti potranno beneficiare dell'incentivo riconosciuto per gli investimenti in beni "ordinari" solo fino al prossimo 31.12.2022. Con riferimento ai beni "4.0", invece, i contribuenti potranno continuare a fruire delle agevolazioni ma in misura sensibilmente ridotta rispetto a quanto previsto per il periodo 2022. Con riferimento ai beni "ordinari" i contribuente dovranno verificare se la prenotazione sia avvenuta entro il 31.12.2021: in questo caso potranno beneficiare dell'incentivo nella misura del 10% (15% per il lavoro agile), altrimenti la misura viene ridotta al 6% (per le prenotazioni dal 01.01.2022 al 31.12.2022). Il beneficio viene applicato anche nel caso in cui entro il 31.12.2022 l'ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti pari al 20%: in questo caso i contribuenti potranno beneficiare del termine del 30.06.2023. Per gli investimenti effettuati nel 2023, invece, non spetterà alcuna agevolazione. Ricordiamo che con l'articolo 21 del DL n. 50 del 17.05.2022 il legislatore ha introdotto alcune modifiche al c.d. "bonus investimenti 4.0", con partricolare riferimento agli investimenti in beni sturmentali immateriali. Nel dettaglio, viene previsto per gli investimenti effettuati nel 2022 un aumento dell'aliquota dal 20 al 50%, ridotta successivamente di nuovo al 20%. Con l'articolo 1, comma 44, legge n. 234 del 30.12.2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), come noto, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di bonus investimenti, prorogando il beneficio previsto per gli investimenti in beni materiali "4.0". Con l'articolo 10 del DL n. 4 del 27.01.2022 il legislatore ha introdotto un correttivo che consente di fruire di un maggior beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell'allegato A della legge n. 232/2016 finalizzati a progetti di transizione ecologica. In occasione della conversione in legge (n. 15 del 25.02.2022) del DL n. 228 del 30.12.2021 (meglio conosciuto come DL milleproroghe) il legislatore ha previsto la proroga dei termini per perfezinare gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021, posticipando il termine del 30.06.2022 al prossimo 31.12.2022. Proseguendo per ordine: i) con riferimento ai **beni materiali 4.0** la Legge di Bilancio 2022 viene prevista la **proroga del beneficio**; ii) con DL n. 4/2022 viene prevista la possibilità di fruire del beneficio sugli investimenti in beni materiali nella misura del 5% anche con riferimento agli investimenti che eccedono i 10 milioni di euro, fino a concorrenza della soglia di 50 milioni di euro per determinati progetti di investimento; iii) con DL n. 228/2022 il legislatore ha disposto la proroga dei termini di perfezionamento degli investimenti prenotati nel 2021. Si segnala che il legislatore con entrambi gli interventi, **non ha modifcato la disciplina base del credito d'imposta per gli investimenti in beni sturmentali contenuta nell'articolo 1, commi 1051 – 1063 legge n. 178/2020** che, come noto, incentiva gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa da parte di tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Il beneficio viene concesso sotto forma di credito d'imposta in misura ridotta rispetto al passato: fino al 31.12.2022 trova applicazione l'aliquota del 6% sia per i beni materiali, sia per i beni immateriali.

Premessa

Come noto, coloro che intendono fruire del bonus sugli investimenti ordinari dovranno provvedere alla loro effettuazione entro il 31.12.2022, diversamente – salvo proroghe – non potranno più fruire del beneficio. A tale limite fanno eccezione coloro che entro la predetta data abbiano ottenuto l'accettazione del fornitore e provveduto al versamento dell'acconto: in questo caso il termine concesso dal legislatore viene prorogato al 30.06.2023.

In mancanza di tale condizionalità, ovvero per gli investimenti effettuati nel 2023, il beneficio non sarà più fruibile.

Ricordiamo, inoltre, che con Legge di Bilancio 2022 il legislatore ha **modificato** parzialmente le disposizioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alle tecnologie 4.0, prorogando il termine di applicazione del beneficio e lasciando invariate le disposizioni riferite agli altri beni strumentali. Con il successivo DL n. 4 del 27.01.2022 il legislatore ha introdotto un'estensioine al beneficio, applicabile solo agli investimenti in beni materiali riferiti a progetti di transizione ecologica per la soglia che eccede i 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 50 milioni di euro. In tal caso, i contribuenti potranno beneficiare di un beneficio pari al 5%.

Con l'articolo 3 quater del DL n. 228 del 30.12.2021, convertito con legge n. 15 del 25.02.2022, il legislatore ha prorogato al 31.12.2022 il termine per il perfezionamento degli investimenti prenotati nel 2021.

Ricodiamo che con l'articolo 1, comma 44, legge n. 234 del 30.12.2021 il legislatore ha apportato alcune modifiche al credito d'imposta concesso sugli investimenti in beni materiali 4.0 prorogandone il termine di applicazione fino al 31.12.2025 (fino al

30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%)

Con riferimento ai beni immateriali 4.0, la proroga viene disposta fino al 31.12.2023 (oppure nel termine lungo del 30.06.2024) con applicazione dell'aliquota del 0%, ridotta al 15 ed al 10% per i periodi dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (con eventuale estensione al termine lungo).

L'articolo 10 del DL n. 4/2022 prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Secondo quanto previsto dall'articolo 21 del DL n. 50 del 17.05.2022, dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero fino al 30.06.2023 in caso di pagamento di un acconto) gli investimenti in beni immateriali 4.0 possono essere agevolati con aliquota maggiorata dal 20 al 50%.

OSSERVA

Considerate le tipologie di modifiche apportate segnaliamo che numerosi dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle previgenti disposizioni potrebbero considerarsi tuttora validi. Trai i più recenti, ad esempio, ricordiamo che con circolare n. 9/E del 23.07.2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione al c.d. bonus investimenti specificando che, a differenza di quanto previsto nella precedente versione del beneficio, per le spese di importo superiore a 300.000 euro viene richiesta una perizia asseverata (non più semplice) per gli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058 inclusi negli allegati A e B.

Segnaliamo inoltre con **risposta ad interpello n. 508/E del 23.07.2021** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito sugli investimenti può essere liberamente trasferito nel consolidato fiscale.

Con precedente risposta ad interpello n. 394 del 08.06.2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all'applicazione del beneficio sugli investimenti in beni strumentali negando la possibilità di accedere all'agevolazione con riferimento a quei beni che, al loro primo utilizzo, non possiedono i requisiti tecnici per essere ammessi, anche qualora vengano opportunamente modificati o integrati.

Normativa

Secondo quanto previsto dalla legge n. 178/2020 all'articolo 1, comma 1051, "a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, [...] che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno

2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili"

Rispetto alla fruizione del beneficio, viene stabilito che "Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055".

Ricordiamo che in precedenza il beneficio era regolamentato dalle disposizioni contenute nell'art. 1 legge n. 160/2019 che, al comma 193, stabiliva quanto segue: "se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi".

Segnaliamo che con DL n. 73 del 25.05.2021 il legislatore è intervenuto con l'introduzione del comma 1059 bis, ai sensi del quale i soggetti con volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro devono utilizzare in compensazione il credito in un'unica quota annuale.

Ora, con l'articolo 1, comma 44 della legge n. 234 del 30.12.2021 il legislatore ha disposto una proroga con riferimento agli investimenti 4.0 garantendo una maggior termine per agevolare gli investimenti sia pure con una riduzione progressiva delle aliquote applicabili.

Con l'articolo 10 del DL n. 4/2022 viene previsto che "per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di

transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro".

Con l'articolo 3 quater del DL n. 228/2022 vengono modificati i commi 1054 e 1056 dell'art. 1 legge n. 178/2020 al fine di posticipare i termini in scadenza dal 30.06.2022 al 31.12.2022.

Con l'articolo 21 del DL n. 50/2022, "per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento".

Ambito applicazione

L'incentivo, secondo quanto previsto dal provvedimento in commento, si applica a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il credito d'imposta non spetta:

- → alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- → alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Rispetto ai beni che possono rientrare nel beneficio, il provvedimento stabilisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, TUIR, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Rispetto all'ambito di applicazione, la circolare 9/E/2021 ha trattato i seguenti casi:

Beneficio

Come anticipato in premessa, la misura del beneficio può variare a seconda della tipologia di investimento effettuata e del periodo di sostenimento della spesa:

INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE DIVERSE DA QUELLE 4.0

Come anticipato in premessa, le modifiche apportate dalla legge n. 234/2021 non ha avuto impatto sulla fruizione dell'agevolazione con riferimento agli investimenti diversi da quelli 4.0, pertanto rimangono applicabili le disposizioni previgenti rispetto alla pubblicazione della legge di Bilancio 2022. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Alle imprese che effettuano investimenti nei **medesimi beni** a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.**

INCENTIVO	
Tipologia di beni	Strumentali non inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/16.
Beni strumentali materiali	
Fino al 31.12.2021	Trova applicazione l'aliquota del 10%, aumentata al 15% per gli investimenti relativi al lavoro agile. Massimale di spesa pari a 2 milioni.
Fino al 31.12.2022	Trova applicazione l'aliquota del 6%. Massimale di spesa pari a 2 milioni.
Fino al 30.06.2022	Solo con accettazione ordine dal venditore e versamento acconto. Trova applicazione l'aliquota del 6%. Massimale di spesa pari a 2 milioni.
Beni strumentali immateriali	
Fino al 31.12.2021	Trova applicazione l'aliquota del 10%, aumentata al 15% per gli investimenti relativi al lavoro agile. Massimale di spesa pari a 1 milione.
Fino al 31.12.2022	Trova applicazione l'aliquota del 6%. Massimale di spesa pari a 1 milione.
Fino al 30.06.2022	Solo con accettazione ordine dal venditore e versamento acconto. Trova applicazione l'aliquota del 6%. Massimale di spesa pari a 1 milione.

<u>Tale beneficio trova applicazione anche con riferimento agli esercenti arti e</u> professioni.

INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016, a decorrere dal 16.11.20221 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Con riferimento a tali spese è recentemente intervenuto l'articolo 10, comma 1, DL n. 4/2022, con cui il legislatore ha stabilito che per la quota superiore a 10 milioni di euro di tali investimenti, qualora siano diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologia individuati con apposito DM, il credito viene riconosciuto nella misura del 5% fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni.

Alle imprese che effettuano investimenti nei medesimi beni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, il beneficio viene ora assicurato anche con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 (ovvero nel termine lungo del 30.06.2026) con una riduzione dell'aliquota sulla base dell'entità dell'investimento effettuato (20/15/10%).

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Tale disposizione è stata recentemente modificata ad opera del DL n. 50/2022 secondo cui per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta è **elevata al 50 per cento.**

Per gli investimenti effetuati, invece, nel periodo dal 01.01.2024/31.12.2024, l'aliquota di incentivo viene riconosciuta nella misura del 15%, mentre per gli investimenti effettuati dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025 l'aliquota viene ulteriormente ridotta al 10%.

Per entrambe le annualità viene fatta salva l'applicazione dell'aliquota agevolata nel periodo lungo (rispettivamente) del 30.06.2025/30.06.2026

INCENTIVO		
Tipologia di beni	Strumentali inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/16.	
Beni strumentali materiali		
Fino al 31.12.2021	Aliquota del 50% per investimenti fino a 2,5 milioni.	
	Aliquota del 30% per investimenti da 2,5 a 10 milioni.	
	Aliquota del 10% per investimenti da 10 a 20 milioni.	
Fino al 31.12.2022	Aliquota del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni.	
	Aliquota del 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni.	
	Aliquota del 10% per investimenti da 10 a 20 milioni.	
Dal 01.01.2023 fino	Aliquota del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni.	
al 31.12.2025	Aliquota del 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni.	
	Aliquota del 5% per investimenti da 10 a 20 milioni.	
	Aliquota del 5% per investimenti da 10 a 50 milioni (solo	
	progetti di transizione ecologica).	
Beni strumentali immateriali		
Dal 01.01.2022 fino	Aliquota del 50% per investimenti fino a 1 milione.	
al 31.12.2022		
Fino al 31.12.2023	Aliquota del 20% per investimenti fino a 1 milione.	
Fino al 31.12.2024	Aliquota del 15% per investimenti fino a 1 milione.	
Fino al 31.12.2025	Aliquota del 10% per investimenti fino a 1 milione.	